

N. 8531/22 R.G. Notizie di reato  
N. 2505/23 R.G. Tribunale Torino

N. 5198/2023 Reg. Sent.

Data del deposito

26/02/2024

Data di irrevocabilità

V° del P.G. \_\_\_\_\_

N. Reg. Esec. \_\_\_\_\_

N. Campione Pen. \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

rilasciati estratti



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

### SESTA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Giulia Casalegno alla udienza del 27/11/2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

## SENTENZA

nei confronti di:

C.:

nato a Torino il 03.09.

difeso di fiducia dagli avv. Marco Palermi e Filippo Maria Christillin del foro di Torino, presso il quale è elettivamente domiciliato

- libero, presente -

## IMPUTATO

del reato di cui all'art. 189 comma 1 e 6 D.Lgs 285/1992 e succ. modif. perché, alla guida del dell'autovettura Toyota CH-R targata , in servizio taxi, essendo stato coinvolto in un incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento - in particolare, mentre percorreva Corso Sommeiller giunto all'incrocio con Via Sacchi, urtava l'adr che, a bordo di un monopattino, stava arrivando dalla direzione opposta, il quale in conseguenza

della caduta riportava lesioni personali distrazione rachide cervicale" giudicate guaribili in giorni 7 s.c. - non ottemperava all'obbligo di fermarsi.

In Torino, il 23/12/2021

Identificata la persona offesa in F \_\_\_\_\_, nato in Marocco il 13.02 \_\_\_\_\_ residente in Torino, via \_\_\_\_\_.

### Conclusioni delle parti:

**P.M.** chiede dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato e conseguentemente chiede che lo stesso venga condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione con concessione delle attenuanti generiche.

**Difesa:** chiede l'assoluzione dell'imputato con formula ritenuta di giustizia; in subordine chiede emettersi sentenza ex art. 131 *bis* c.p. per la particolare tenuità del fatto; in estremo subordine chiede che la pena sia contenuta nei minimi di legge con concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici ove concedibili.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 16/08/2023, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Torino a seguito di opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna n. 1602/2022, veniva disposto il giudizio immediato nei confronti di \_\_\_\_\_ o affinché rispondesse avanti al Tribunale di Torino in composizione monocratica del reato meglio descritto in imputazione.

All'udienza del 23/10/2023, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarata l'assenza dell'imputato, preliminarmente revocato il decreto penale opposto e ammesse le prove richieste, si procedeva all'assunzione delle stesse. In particolare, venivano sentiti: la persona offesa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Jr, il testimone F \_\_\_\_\_ in servizio presso la Polizia Municipale di Torino, e il testimone \_\_\_\_\_ Adriano - che aveva soccorso \_\_\_\_\_ ni nell'immediatezza del fatto per cui si procede.

Altresì, il P.M. produceva planimetria dei luoghi e referto di P.S. di \_\_\_\_\_ i attestante le lesioni subite, mentre la difesa produceva quietanza di avvenuto risarcimento della persona offesa.

Alla successiva udienza del 27/11/2023, il Giudice revocava la dichiarazione di assenza dell'imputato e quest'ultimo si sottoponeva all'esame. Esaurita l'istruttoria e dichiarati utilizzabili gli atti, il Giudice invitava le parti a discutere. Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, pubblicava la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo in calce allegato.

In ordine alla dinamica del sinistro di cui in imputazione, la persona offesa ha dichiarato quanto segue (invero con non poche difficoltà legate alla barriera linguistica, per cui ove lo si riterrà opportuno se ne riporteranno le esatte parole onde ben distinguere il riferito dal ricostruito).

In data 23/12/2021, intorno alle ore 7.00, mentre percorreva a bordo del proprio monopattino Corso Sommeiller in direzione di Corso Einaudi, \_\_\_\_\_ i andava a sbattere contro un taxi proveniente dalla direzione di marcia opposta e in procinto di svoltare a sinistra su via Sacchi.

In particolare, la persona offesa ha riferito di un urto tra il proprio ginocchio sinistro e la parte anteriore destra del taxi e di una conseguente caduta (P.M. "cosa succede? Vi toccate?"

\_\_\_\_\_ I: "Sì, certo, sono bucatato dalla terra col monopattino [...] sono caduto c'è un buco qui e qui" trascr. ud.

23/10/2023 p. 5 [...] DIFESA "che punto della macchina ha colpito o è stato colpito?" [...] "sinistro, destra della macchina" trascr. ud. 23/10/2023 p. 7).

Interrogato sul comportamento immediatamente successivo del conducente del taxi, [...] ni ha risposto che costui avendo visto la caduta, scendeva dalla macchina, gli si avvicinava e gli diceva qualcosa che lui non capiva; ha aggiunto poi di aver preso il telefono per fotografare il taxi e che a quel punto l'uomo si allontanava (P.M. "Dopo che è stato colpito al ginocchio lei è caduto per terra? [...] SI. P.M. Il guidatore, il taxista si è fermato, l'ha vista? Fermato, era vista era sceso. Fermato, era vista era scendo con la macchina siamo guardato da qui, così lui mi ha guardato sono preso il telefono e poi è andato alla macchina e è scappato. P.M. senta, ma quando il taxista è sceso lei era in piedi, era per terra, era sdraiato? [...] SI: Sì, l'abbiamo visto, sono la terra" [...] P.M. "ha detto al signore che aveva male al ginocchio? [...] me l'ha detto, me l'ha detto [...] non lo so cosa mi ha detto, abbiamo visto prendere il telefono e poi è scappato. P.M. Io però le ho chiesto se [...] ha detto al tassista 'guardi ho male al ginocchio sono caduto' [...] SI "L'abbiamo visto" trascr. ud. 23/10/2023 p. 6 [...] DIFESA Lei ha detto prima che il sig. [...] si è fermato ed è sceso, avete parlato? [...] SI DIFESA Le ha detto qualcosa? Si ricorda che cosa le ha detto? [...] I non mi ricordo cosa mi ha detto" trascr. ud. 23/10/2023 p. 8).

Ancora, [...] ha riferito che, dopo l'allontanamento del taxista, egli veniva avvicinato da un uomo, poi identificato nel teste [...] ti, che chiamava l'ambulanza con cui egli veniva portato all'ospedale Mauriziano, dove gli venivano refertate lesioni da "distrazione rachide cervicale" giudicate guaribili in giorni 7.

Altresi, la persona offesa ha confermato di essere stata risarcita sia per i danni al monopattino sia per quelli alla persona, mentre ha affermato di non ricordare se al momento dell'incidente il taxi fosse in servizio e avesse clienti a bordo o meno.

Il teste [...] o, in servizio presso la Polizia Locale di Torino, non ha fornito alcun ulteriore dettaglio sulla dinamica dei fatti, essendo stato inviato sul posto dalla Centrale Operativa - a seguito della chiamata di [...] ti - quando ormai più nessuno era presente; ha riferito dunque soltanto di essersi recato presso l'ospedale Mauriziano e aver raccolto le dichiarazioni di [...] ni, risalendo dalla foto della targa del taxi all'odierno imputato ed elevando nei confronti di quest'ultimo la contravvenzione di cui in contestazione.

Il teste [...] o, chiamato a deporre in qualità di teste oculare del sinistro, in effetti ha dichiarato, in un primo momento, che - trovandosi dietro il monopattino di [...] ti su Corso Someiller - aveva potuto assistere all'intera vicenda e in particolare osservare come il taxista avesse svoltato senza la necessaria prudenza e completamente travolto la persona offesa, che per l'impatto veniva sbalzata in mezzo all'incrocio. Ha inoltre precisato di aver visto che il taxista scendeva sì dall'auto, ma si limitava a osservare l'accaduto rimanendo nei pressi della vettura, senza avvicinarsi all'investito, né parlargli. Richiesto di riferire con maggior precisione sul punto e sulla modalità dell'impatto tra i veicoli, il teste [...] o non è stato in grado di evocare un ricordo nitido, adducendo che da dietro aveva visto solo il ragazzo cadere.

Alla specifica contestazione difensiva della versione resa dallo stesso [...] ti alla Polizia Municipale il 26 febbraio 2022, secondo la quale egli avrebbe visto non l'urto, bensì il momento immediatamente successivo, ovvero [...] i in mezzo all'incrocio e il taxi fermo, il teste ha ribadito di aver visto l'incidente, ma non ha fornito una versione maggiormente circostanziata.

Per parte sua, l'imputato ha dichiarato che quella mattina era in servizio e in particolare stava accompagnando una famiglia alla stazione; svoltando alla propria sinistra, sentiva un "colpetto" all'auto (trascr. ud. 27/11/2023 p. 8) al che si fermava, scendeva e vedeva la persona offesa già in piedi.

Sul punto l'imputato ha precisato, in particolare, di aver attribuito il suddetto "colpetto", complice il buio del mattino, al fatto che la persona offesa fosse caduta dal monopattino e, per frenare la caduta, ovvero per rialzarsi, si fosse appoggiata con la mano sull'auto; in altri termini, non ha negato di aver visto [redacted] cadere. Ha affermato, poi, di aver chiesto ben quattro volte a [redacted] come stesse e che costui farfugliava qualcosa che lui non capiva, ma non lamentava dolore e stava bene. A quel punto, atteso altresì che uno dei clienti, sceso anch'egli dal taxi, gli diceva che rischiava di perdere il treno, [redacted] risaliva in macchina e si allontanava.

Così ripercorse le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, si osserva quanto segue.

E' evidente che nella ricostruzione dell'accaduto permangono alcune lacune, sulle quali, prima di ragionare sull'attribuzione di penale responsabilità, giova soffermarsi.

Dalle parole di [redacted], infatti, non si capisce se l'odierno imputato abbia semplicemente visto il monopattino cadere oppure se si sia avveduto di aver toccato la persona offesa con l'auto, facendole perdere l'equilibrio e quindi facendola cadere.

Né si comprende se da un lato [redacted] abbia comunicato al [redacted] e dall'altro quest'ultimo abbia compreso che egli si fosse procurato una lesione al ginocchio.

Incontroverse, invece, in quanto riferite da entrambi, sono le seguenti circostanze: che [redacted] si sia fermato, che sia sceso dall'auto, che si sia avvicinato a [redacted] e che i due abbiano parlato. Sul punto, peraltro, non è da trascurare come ciascuno abbia riferito di non aver capito che cosa dicesse l'altro.

Proprio queste corrispondenze tra la versione della persona offesa e quella dell'imputato rendono, all'opposto, inattendibile la narrazione di [redacted] pure a voler tacere del "ridimensionamento" del racconto a seguito delle domande della difesa.

Il teste [redacted], infatti, ha dichiarato con sicurezza che [redacted] non sarebbe rimasto vicino all'auto, senza avvicinarsi alla persona offesa, né parlarle; ebbene, sotto entrambi i profili egli è stato smentito sia da [redacted] sia dall'imputato.

Dunque, fermo restando da un canto che un urto sia comunque occorso (al di là delle peculiarità della dinamica) e che la versione di [redacted] non possa soccorrere a colmare i descritti vuoti, punto nodale della vicenda, in ordine all'attribuzione di penale responsabilità all'imputato, pare essere l'effettiva ricorrenza in capo a costui del dolo richiesto per l'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 189 comma 6 C.d.S.

Sul tema si è soffermata diffusamente la Suprema Corte, chiamata a tracciare la linea di demarcazione tra il reato di fuga e quello di omessa assistenza a seguito di incidente stradale, rispettivamente previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 189 del medesimo testo normativo.

In proposito, il Supremo Collegio ha chiarito che: *"Il reato di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della strada, che punisce l'utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse. Il comma 7 dello stesso articolo, invece, sanziona una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella repressa dal comma precedente: quella del conducente che, coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite. In tale ultima evenienza, non basta la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica"* Cass. IV, 06/10/2021, n.4143.

In altri termini, considerate la diversa oggettività giuridica e la diversa *ratio* delle due fattispecie – nel primo caso individuare le persone coinvolte in un sinistro e nel secondo caso evitare che coloro che riportino danni rimangano senza assistenza – diversa è anche l'estensione del dolo richiesto.

In particolare, nel fuoco del dolo del reato di cui all'art. 189 comma 6 C.d.S. devono rientrare i seguenti elementi: la ricollegabilità dell'incidente alla condotta dell'agente, la semplice eventualità che dal sinistro siano derivati danni alle persone (non invece, come ricavabile *a contrario* dalla fattispecie di cui al successivo comma 7, l'effettività del bisogno di soccorso dell'investito) e l'inottemperanza al correlato obbligo di fermarsi.

Il dolo, sufficiente anche nella meno intensa forma del dolo eventuale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità va accertato *"in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano unicamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone"* (cfr. Cass. sez. IV n. 16982/2013).

Pertanto, nel caso di specie in tanto sarebbe configurabile un addebito di penale responsabilità in quanto potesse concludersi, sulla base delle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'odierno imputato, che costui in primo luogo si sia avveduto di essere rimasto coinvolto in un sinistro riconducibile alla sua condotta, in secondo luogo si sia accorto che l'incidente in questione era concretamente idoneo a cagionare danni alle persone e in ultimo, rappresentandosi tutto ciò, nondimeno egli abbia voluto allontanarsi.

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto non pare che dall'istruttoria dibattimentale siano emersi elementi sufficienti per raggiungere tale conclusione.

E ciò, beninteso, non solamente per gli aspetti della vicenda rimasti insuscettibili di accertamento, di cui si è ampiamente detto, ma anche tenendo in considerazione i profili irrevocabili in dubbio.

Infatti, se è vero come è vero che l'imputato è sceso dall'auto e ha scambiato parole con la persona offesa, peraltro rimaste incomprese dall'uno e dall'altro interlocutore, non è possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che il successivo allontanamento dal luogo del sinistro sia riconducibile alla volontà di non ottemperare all'obbligo di fermarsi.

Al contrario, resta insuperabile il dubbio che l'imputato non si sia accorto di essere in presenza di un incidente idoneo a causare danni alle persone (e abbia quindi ritenuto di potersi allontanare essendosi sincerato delle altrui condizioni) se non addirittura il dubbio che, pur essendosi avveduto delle suddette circostanze, egli non abbia compreso che il sinistro era ricollegabile alla sua condotta. Ritiene pertanto questo Giudice che l'imputato debba essere assolto dal reato ascrittogli per difetto del relativo elemento soggettivo.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve C. dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Torino, 27/11/2023

Minuta redatta dalla MOT Dott.ssa Francesca Rosso

5

Il Giudice

Dott.ssa Giulia CASALEGNO

